



Comune di Ponte San Pietro

Cümü de Püt San Piero

Provincia di Bergamo • Bèrghem

SETTORE 2 Direzione servizi di gestione e controllo del territorio
Area 2.02 Pianificazione e gestione del territorio

AVVISO AI CITTADINI

OBBLIGATORIETÀ DELLA POTATURA DI PIANTE E SIEPI PRIVATE SPORGENTI SULL'AREA PUBBLICA E DELLA MANUTENZIONE DI MURI, IMMOBILI E TERRENI

L'utente della strada deve sempre essere messo nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza, di avere un'ottima visibilità, e nulla deve intralciare il suo percorso.

Affinché questo sia possibile, il proprietario o il conduttore di terreno confinante con le strade comunali e/o gli spazi pubblici ha il doveroso compito di mettere in atto tutte le attività necessarie affinché la vegetazione non superi i limiti consentiti.

Si ricorda pertanto a tutti i conduttori e proprietari dei fondi presenti sul territorio di Ponte San Pietro nonché confinanti con strade provinciali, comunali, consorziali, vicinali e private gravate da uso pubblico situati nel territorio del comune di Ponte San Pietro, che sono tenuti a:

1. **potare regolarmente** le siepi radicate sui propri fondi e che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità sulla strada confinante o che impediscono od ostacolano il libero transito dei pedoni sui marciapiedi, obbligandoli a percorrere il cammino a piedi lungo la sede carrabile in situazione di pericolo;
2. **tagliare i rami** delle piante radicate sui propri fondi e che si protendono oltre il ciglio stradale o che nascondono o compromettono la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada. Deve comunque, essere assicurata la transitabilità a veicoli di altezza fino a metri 4,50;
3. **rimuovere** immediatamente alberi, ramaglie, fogliame e terriccio promananti dai terreni laterali e caduti dai propri fondi sulla sede stradale per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;
4. **adottare** comunque tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi;
5. **mantenere** le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta dei massi o di altro materiale sulla strada, realizzando altresì,



Comune di Ponte San Pietro

Cümü de Püt San Piero

Provincia di Bergamo • *Bèrghem*

ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi;

6. **conservare** i fabbricati ed i muri di qualunque genere presenti sul territorio di Ponte San Pietro nonché quelli fronteggianti le strade in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze.

Ogni terreno dovrà altresì, essere tenuto in condizioni igieniche buone e libero allo scopo di prevenire il proliferare di animali sgraditi o portatori di malattie, oltre che in buone condizioni di decoro e manutenzione.

E' altresì obbligatorio mantenere l'eventuale manto erboso a un livello di altezza tale da non essere potenzialmente causa di disagio e nocumento al decoro pubblico, formazione di depositi di rifiuti e sia evitato il proliferare e lo stazionamento di insetti ed animali vari.

I predetti interventi di messa in sicurezza, adeguamento e corretta tenuta dei fondi dovranno essere effettuati costantemente durante l'intero anno, ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, in modo da non creare turbative e pericolo per la circolazione stradale e pedonale.

Nell'eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente ad effettuare gli interventi summenzionati, saranno puniti mediante l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal codice della strada e dal regolamento di Polizia Urbana, fatta salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, compresa l'azione sostitutiva dell'Amministrazione comunale con spese sostenute a carico dei proprietari/conduuttori.

In base alle disposizioni dell'art. 242 del Regolamento Polizia Urbana (RPU) il mancato rispetto delle norme in materia di manutenzione siepi e piante comporta l'erogazione di una sanzione che va da un minimo di 50,00 € ad un massimo di 300,00 € .

Ponte San Pietro, 05.03.19

Il Sindaco

Marzio dott. Zirafa

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs. n.82/2005 e norme collegate, conservato nelle banche dati del Comune di Ponte San Pietro